

**Ordinanza
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
(Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni,
OS-FINMA)¹**

del 9 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2009)

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),²

vista la legge del 17 dicembre 2004³ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
vista l’ordinanza del 9 novembre 2005⁴ sulla sorveglianza (OS);
in applicazione dell’Accordo del 10 ottobre 1989⁵ tra la Confederazione Svizzera e
la CEE concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e
dell’Accordo del 19 dicembre 1996⁶ tra la Confederazione Svizzera e il Principato
del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione
assicurativa,

ordina:

Sezione 1: Riserve tecniche e patrimonio vincolato

Art. 1

¹ Il supplemento di cui all’articolo 18 LSA ammonta:

- a. nell’assicurazione sulla vita, all’1 per cento delle riserve tecniche prese in considerazione per determinare l’importo legale;
- b. nell’assicurazione contro i danni, al 4 per cento della somma delle riserve secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettere a–c OS, ma almeno a 100 000 franchi.

² Nell’assicurazione sulla vita il supplemento cade se l’impresa di assicurazione non assume nessun rischio d’investimento.

RU **2005** 5383

¹ Nuovo testo giusta il n. 1 7 dell’O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5613).

² Nuovo testo giusta il n. 1 7 dell’O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5613).

³ RS **961.01**

⁴ RS **961.011**

⁵ RS **0.961.1**

⁶ RS **0.961.514**

Sezione 2: Attuario responsabile

Art. 2 Compiti

¹ L'attuario responsabile assicura la tenuta della parte tecnica del piano d'esercizio. Egli stabilisce quali tariffe sono applicabili a un prodotto.

² Egli allestisce ogni anno un rapporto esaustivo all'attenzione della direzione. I servizi competenti dell'impresa gli forniscono le informazioni necessarie.

³ In caso di importanti variazioni delle basi rispetto all'ultimo rapporto, l'attuario responsabile ne informa senza indugio la direzione.

Art. 3 Contenuto del rapporto

¹ Il rapporto presenta la situazione attuale e l'evoluzione possibile dell'impresa nell'ottica attuariale, segnatamente le evoluzioni tecniche che pregiudicano la situazione finanziaria dell'impresa.

² Esso contiene tutte le informazioni necessarie in relazione all'articolo 24 capoverso 1 lettere a–c LSA. Informa inoltre sul risultato tecnico dei prodotti.

³ Oltre alle constatazioni materiali specifiche, il rapporto fornisce anche indicazioni concernenti:

- a. le basi, i parametri e i modelli utilizzati; e
- b. la sensibilità dei risultati alle modifiche dei parametri.

Art. 4 Cessazione del rapporto di collaborazione

In caso di cessazione del rapporto di collaborazione tra l'attuario responsabile e l'impresa di assicurazione, entrambe le parti informano in modo indipendente una dall'altra la FINMA⁷ in merito ai motivi della separazione, delle dimissioni o della revoca.

Sezione 3: Rendiconto

Art. 5

Finché il fondo di riserva abbia raggiunto il 50 per cento del capitale statutario o lo abbia nuovamente raggiunto, le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione sulla vita devono assegnare alle riserve legali (art. 671 o 860 CO⁸) almeno il 10 per cento e le altre imprese di assicurazione almeno il 20 per cento dell'utile annuo.

⁷ Nuova espressione giusta il n. 17 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).

⁸ RS 220

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 6 Disposizioni transitorie

¹ Gli intermediari assicurativi che il 1° gennaio 2006 vantano nel campo dell'intermediazione assicurativa almeno cinque anni d'esperienza professionale a titolo d'occupazione principale o almeno otto anni d'esperienza professionale a titolo d'occupazione accessoria possiedono le qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 184 OS.

² Gli intermediari assicurativi tenuti a iscriversi nel registro devono rimediare a insufficienti qualifiche professionali entro il 31 dicembre 2007.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

